



# AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

C.F. 02902910120

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA  
tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: [protocollo@autoritadibacino.va.it](mailto:protocollo@autoritadibacino.va.it)  
e-mail certificata: [protocollo@pec.autoritadibacino.va.it](mailto:protocollo@pec.autoritadibacino.va.it)  
orario al pubblico: **martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00**

## LINEE GUIDA PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAUTICO E IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI PER I NATANTI CHE NAVIGANO IN ACQUE ITALIANE E SVIZZERE DEL LAGO MAGGIORE (VERBANO) E DEL LAGO DI LUGANO (CERESIO)

*Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2012*

*Modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14/2014, n. 22/2015 e n. 9/2017*

### 1 – Finalità

1. Le presenti linee guida disciplinano l'iscrizione nell'Elenco Nautico e il rilascio dei Contrassegni identificati per i natanti non immatricolati che navigano sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, ai sensi dell'art. 4 della L. 19/1997, come modificata dalla L. 203/2011.
2. Sono esenti dall'obbligo dei contrassegni (art. 17, comma 5, del *Regolamento internazionale per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano*):
  - a. i natanti delle imprese di navigazione concessionarie dei servizi regolari di linea;
  - b. i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,5 m;
  - c. le canoe, i caiacchi, i sandolini ed altri natanti simili non provvisti di motore, nonché le tavole a vela;
  - d. i natanti da competizione a remi.I natanti di cui alla lettera a) devono essere contraddistinti dal nome oppure dalle iniziali dell'impresa seguite da numeri; quelli di cui alle lettere b), c), d) devono portare in posizione ben visibile le indicazioni del proprietario o del detentore.

### 2 – Domanda di iscrizione nell'Elenco Nautico e di rilascio e contrassegni identificativi

1. La domanda deve essere redatta sul modello fornito dall'Autorità di bacino, deve essere completata in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile, regolarizzata con l'imposta di bollo e completa di tutti gli allegati richiesti.
2. L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità dei dati e/o della firma, la presentazione di allegati insufficienti e/o incompleti, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa.
3. La domanda deve contenere:
  - a. Le generalità complete del detentore e, per i residenti all'estero, l'eventuale domicilio in Italia o altro recapito per la corrispondenza;
  - b. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni;
  - c. le caratteristiche complete del natante di cui si chiede l'iscrizione;
  - d. il luogo o la struttura presso i quali il natante è ormeggiato.
4. Alla domanda deve essere allegato:
  - a. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del detentore;
  - b. due fotografie a colori del natante (una di fronte e una di fianco);
  - c. copia del certificato caratteristiche del natante, se in possesso;
  - d. copia del certificato d'uso del motore;
  - e. certificazioni e/o attestato di assicurazione del motore e del natante;
  - f. copia del titolo d'ormeggio ove presente;
  - g. attestazione del versamento dell'importo di cui al successivo punto 5.

5. Nella domanda il detentore deve dichiarare:
  - a. di essere detentore del natante per il quale richiede l'iscrizione nell'Elenco Nautico e il rilascio dei Contrassegni;
  - b. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto previsto dalla L. 19/1997, così come modificata dalla L. 203/2011, dalle presenti linee guida e dalle norme che regolamentano la navigazione.
6. La domanda deve essere presentata esclusivamente secondo le seguenti modalità:
  - a. Modalità cartacea, mediante presentazione a mano o spedizione a mezzo del servizio postale (o altra agenzia autorizzata di recapito) presso gli uffici dell'Autorità di bacino;
  - b. Modalità telematica, mediante inoltro telematico tramite l'apposita funzionalità presente nel sito internet dell'Autorità di bacino;
7. Ogni modifica o variazione ai dati contenuti nelle domande già presentate dovranno essere comunicate all'Autorità di bacino entro e non oltre 5 giorni dalla loro variazione.
8. La presentazione della domanda, qualora irregolare o con modalità diversa da quelle del precedente punto 6, non impegna in alcun modo l'Autorità di bacino all'iscrizione nell'Elenco Nautico e al rilascio dei Contrassegni.

### **3 – Iscrizione nell'Elenco Nautico e rilascio dei contrassegni**

1. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità di bacino provvederà all'iscrizione del natante nell'Elenco Nautico e rilascerà al detentore apposito Libretto di iscrizione e n. 2 Contrassegni identificativi con il numero di iscrizione.
2. Contestualmente alla presentazione della domanda, l'Autorità di bacino rilascerà una ricevuta di presentazione, che nelle more di iscrizione nell'Elenco nautico e del rilascio dei Contrassegni identificativi, avrà validità di 30 giorni dalla data di rilascio per la navigazione.
3. Il Libretto contiene il numero di iscrizione nell'Elenco Nautico, le generalità complete del detentore, le caratteristiche del natante e una fotografia dello stesso.
4. I contrassegni identificativi devono essere apposti, a cura del detentore, su ogni lato del natante, preferibilmente a prua, e comunque in posizione ben visibile.
5. L'iscrizione nell'Elenco nautico e il rilascio del Libretto e dei Contrassegni identificativi avverrà solo dopo la verifica della regolarità dell'ormeggio e dei pagamenti dei relativi canoni concessori, se di competenza dell'Autorità di bacino.
6. L'Autorità di bacino non procede all'iscrizione nell'Elenco Nautico e al rilascio dei Contrassegni identificativi per i natanti ormeggiati in strutture pubbliche di ormeggio gestite da altri enti pubblici.

### **4 – Iscrizione nell'Elenco Nautico e rilascio dei contrassegni per Imprese con finalità turistiche**

1. Le Imprese con finalità turistiche (*operatore nautico professionale per le finalità della sua attività, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti, boat service*) possono presentare richiesta per il rilascio di Contrassegni identificativi da utilizzare per i natanti di proprietà di terzi per periodi inferiori a 30 giorni.
2. Ogni Impresa potrà richiedere un numero massimo di 99 iscrizioni nell'Elenco Nautico.
3. La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall'art. 2, con la sola differenza che non è necessario indicare i dati del natante.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Autorità di bacino provvederà all'iscrizione nell'Elenco Nautico e rilascerà all'Impresa apposito Libretto di iscrizione e n. 2 Contrassegni identificativi con il numero di iscrizione, formato da due cifre (in ordine progressivo) e da due lettere (univoche per ogni Impresa).
5. Il Libretto contiene il numero di iscrizione nell'Elenco Nautico e le generalità complete dell'Impresa.
6. I contrassegni identificativi devono essere apposti di volta in volta, a cura dell'Impresa, su ogni lato del natante, preferibilmente a prua, e comunque in posizione ben visibile.
7. L'iscrizione nell'Elenco nautico e il rilascio del Libretto e dei Contrassegni identificativi avverrà solo dopo la verifica della regolarità dei pagamenti dei relativi canoni concessori, se dovuti dall'Impresa.

8. Al momento dell'utilizzo del Contrassegno o della sua apposizione sul natante, l'Impresa è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità di bacino (a mezzo posta elettronica certificata) dei seguenti dati:
  - a. Nominativo, codice fiscale/pIVA, dati anagrafici e di residenza dell'utilizzatore;
  - b. Dati e caratteristiche dell'unità di navigazione, del motore e dell'assicurazione;
  - c. Data e ora di consegna all'utilizzatore.
9. Al termine dell'utilizzo del Contrassegno Identificativo o della sua rimozione dal natante, l'Impresa è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità di bacino (a mezzo posta elettronica certificata) dei seguenti dati:
  - d. Data e ora di riconsegna.
10. Le comunicazioni di cui ai punti 8 e 9 dovranno essere effettuate utilizzando modelli predisposti dall'Autorità di bacino.
11. I modelli da utilizzarsi per le comunicazioni di cui ai punti 8 e 9 dovranno essere firmati sia dall'Impresa che dall'utilizzatore.
12. Gli oneri a carico dell'Impresa sono quelli indicati nel successivo art. 6.

## **5 – Variazione dei dati e/o cancellazione del natante dall'Elenco Nautico**

1. Nel caso di variazione dei dati contenuti nel Libretto, il detentore deve darne comunicazione scritta all'Autorità di bacino entro 5 giorni dalla variazione.  
L'Autorità di bacino provvederà, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla modifica dei dati nell'Elenco Nautico e al rilascio di nuovo Libretto.  
La consegna del nuovo Libretto avverrà esclusivamente solo dopo la consegna all'Autorità di bacino del vecchio Libretto.
2. Nel caso di perdita di possesso del natante iscritto per qualsiasi causa, il detentore deve darne comunicazione scritta all'Autorità di bacino entro 5 giorni, restituendo contestualmente il Libretto e, ove possibile, i Contrassegni.  
L'Autorità di bacino provvederà, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla cancellazione del natante dall'Elenco Nautico e al rilascio di provvedimento di cancellazione al detentore.
3. In caso di vendita del natante, qualora l'acquirente voglia mantenere l'iscrizione dello stesso natante, dovrà presentare apposita istanza di subentro all'Autorità di bacino entro 5 giorni. L'Autorità di bacino provvederà, entro 30 giorni dalla comunicazione, al rilascio di un nuovo libretto all'acquirente con contestuale voltura del nominativo nell'Elenco Nautico e conservazione del medesimo numero di iscrizione.  
Per il rilascio del nuovo Libretto e la voltura del nominativo sarà comunque necessaria la consegna all'Autorità di bacino del vecchio Libretto.
4. Nel caso di perdita o furto del Libretto e/o dei Contrassegni, il detentore deve darne comunicazione scritta all'Autorità di bacino entro 5 giorni, allegando copia della denuncia di furto o di perdita alle competenti autorità.  
L'Autorità di bacino provvederà, entro 30 giorni dalla comunicazione, al rilascio di duplicato del Libretto o dei contrassegni identificativi.
5. L'iscrizione nell'Elenco Nautico e il Libretto hanno validità fino alla vendita o alla perdita di detenzione del natante iscritto.
6. Nel caso in cui il Autorità di bacino successivamente all'iscrizione accerti l'irregolarità da parte dell'intestatario del versamento dei canoni concessori relativi al natante iscritto, provvederà a darne immediata comunicazione allo stesso.  
Se entro i termini stabiliti l'intestatario non regolarizza la propria posizione, il Autorità di bacino provvederà all'emissione del provvedimento di cancellazione del natante dall'Elenco Nautico e di revoca del Libretto.

## **6 – Oneri a carico del detentore e dell'Impresa**

1. Il costo dell'iscrizione nell'Elenco Nautico e del rilascio del Libretto e dei Contrassegni identificativi è quantificato in € 45,00 (Euro quarantacinque/00).  
Il costo per il rilascio di duplicato dei contrassegni identificativi è quantificato in € 30,00 (Euro trenta/00).  
Il costo per il rilascio di duplicato o nuovo Libretto è quantificato in € 30,00 (Euro trenta/00).

Il costo per il rilascio contemporaneo di duplicato dei contrassegni identificativi e di duplicato o nuovo Libretto è quantificato in € 45,00 (Euro quarantacinque).

Il versamento deve essere effettuato con le modalità predefinite dal Autorità di bacino.

L'iscrizione nell'Elenco Nautico e il rilascio del Libretto e dei contrassegni identificativi avverrà solo dopo il versamento da parte del detentore del relativo importo.

2. Gli oneri versati non sono in alcun modo rimborsabili.

### **7 – Norma transitoria**

1. L'iscrizione già effettuata e i contrassegni rilasciati per la navigazione nelle acque svizzere del lago Maggiore e del lago di Lugano sono validi anche per la navigazione nelle acque italiane e svizzere del lago Maggiore e del lago di Lugano, senza espletamento di ulteriori formalità da parte dell'intestatario.
2. Alla scadenza del Libretto, il Autorità di bacino provvederà al rinnovo dell'iscrizione mediante apposita comunicazione al detentore e trasmissione del nuovo libretto, senza alcun onere in capo al detentore e fatto salvo quanto previsto al punto 4.
3. Le presenti Linee guida entrato in vigore con decorrenza 1 giugno 2017.